SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 174**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1989, n. 260.

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una serie di interventi, necessari ed indilazionabili, intesi a ridurre ed a correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità di ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel temine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

Art. 2.

1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano nell'anno 1989.

2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo.

4. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Art. 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spettano in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione, tramite un apposito nucleo ispettivo costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne disciplini l'attività e composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione dell'efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui all'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi

entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti si esercita in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4, in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

6. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 5, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

Art. 4.

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

2. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*
CARLI, *Ministro del tesoro*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 648.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, in Fossano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Fossano una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per l'agricoltura con sezioni per:

	Sezioni numero
esperto coltivatore (biennale)	1
	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
agrotecnico	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi della varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie scientifiche e professionali; esercitazioni pratiche; esercitazioni di laboratorio e sopralluoghi aziendali; lingua e lettere italiane; storia; elementi di diritto, legislazione sociale ed agraria; educazione civica; lingua estera; matematica; fisica e applicazione pratiche; scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industria agraria; agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale; economia politica, economia e statistica agraria; tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole; tirocinio e applicazioni pratiche; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento, del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine dal Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 389.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi delle aziende agrarie.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 144, lettera *e)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico alla provincia di Cuneo ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 18

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA DI FOSSANO

Una sezione di esperto coltivatore (biennale);

Un corso post-qualifica - agrotecnico,

per complessive cinque classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	5
3) Insegnanti tecnico-pratici	3 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	3
6) Collaboratori tecnici	1
7) Ausiliari	3
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive ventisei ore settimanali;	
9) Insegnanti tecnico-pratici (1).	

(*) Di cui n. 1 ITP assegnato quale assistente alla presidenza.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 122, contenente l'elencazione delle scuole, è aggiunta la «scuola diretta a fini speciali di disegno anatomico».

Art. 2.

Dopo l'art. 176, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola diretta a fini speciali di disegno anatomico

Art. 177. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in disegno anatomico presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria per formare dei disegnatori capaci di illustrare argomenti di anatomia macroscopica e microscopica, normale ed applicata alle scienze biomediche.

La scuola rilascia il diploma di tecnico disegnatore (disegno anatomico).

Art. 178. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 179. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di chirurgia generale.

Art. 180. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 181. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana normale I;

disegno anatomico I;

citologia e istologia;

disegno istologico;

evoluzione storica dell'arte anatomica;

tecniche e metodiche dell'illustrazione medica;

tecniche fotografiche ed audiovisive.

2° Anno:

anatomia umana normale II;

disegno anatomico II;

anatomia comparata;

anatomia radiologica;

istituzioni di fisiopatologia generale;

anatomia patologica e disegno anatomo-patologico;

patologia chirurgica e tecnica operatoria (principi e disegno).

3° Anno:

anatomia topografica;

disegno anatomico III;

patologia chirurgica e tecnica operatoria (principi e disegno);

chirurgia dell'apparato locomotore (principi e disegno);

disegno chirurgico;

modellistica anatomica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 182. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti locali dell'istituto di chirurgia generale: corsia, sala operatoria, laboratori fotografici.

La frequenza per complessive quatttrocento ore annue avviene secondo la delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 183. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 97

89A3254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1989.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative nel 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa nel 1988 di carte valori postali celebrative e commemorative;

Considerato che il raid Pechino-Parigi è stato rinviato al 1989 per cui si è ritenuto opportuno rinviare a tale anno l'emissione di francobolli celebrativi della vittoria dell'automobile Itala;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1989;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di cui al precedente capoverso con altre emissioni di carte valori postali celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nel 1989, delle seguenti carte valori postali:

francobollo celebrativo di «Itala in corsa» «1907-1989»;

francobollo celebrativo dell'Unione interparlamentare, nel centenario della fondazione;

intero postale celebrativo del biglietto postale, nel centenario della prima emissione.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1989
Registro n. 27 Poste, foglio n. 271

89A3255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 giugno 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicati ai Bronzi di Pergola.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1988, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1988, due francobolli appartenenti alla suddetta serie, dedicati ai Bronzi di Pergola;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1739 del 7 giugno 1988;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1988, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicati ai Bronzi di Pergola, nei valori da L. 500 e L. 650.

I francobolli sono stampati in calcografia ed offset su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: policromia (un colore calcografico e quattro colori offset); tiratura: quattro milioni di esemplari.

Ciascuna delle vignette riproduce un particolare di uno dei Bronzi di Pergola e precisamente: una testa di cavallo, per il valore da L. 500; il busto di una figura femminile, per il valore da L. 650. Completano i francobolli la leggenda «I BRONZI DI PERGOLA», la scritta «ITALIA» ed i valori «500» e «650».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
PUJIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1989
Registro n. 22 Poste, foglio n. 17

89A3245

DECRETO 2 ottobre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della 40ª Fiera internazionale del francobollo di Riccione.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1988, fra l'altro, di una cartolina postale per l'interno celebrativa della «40ª Fiera internazionale del francobollo di Riccione»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1748 del 20 settembre 1988;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1988, una cartolina postale per l'interno nel valore da L. 550, celebrativa della «40ª Fiera internazionale del francobollo di Riccione».

Detta cartolina è stampata in offset su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia (7 colori).

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura costituita da una composizione in cui figurano una sirena con il sole, la scritta «ITALIA» ed il valore «550»; in basso a destra, tre righe ed un riquadro giallo uovo con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario; a sinistra, in alto, un riquadro con le leggende «CARTOLINA POSTALE», «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» con righe punteggiate per le indicazioni relative al mittente; a sinistra, in basso, è riportato un disegno stilizzato del «Palazzo del Turismo» con la leggenda «40ª FIERA INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO RICCIONE 27-30 AGOSTO 1988».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla corte dei conti, addì 10 maggio 1989
Registro n. 21 Poste, foglio n. 224

89A3246

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 luglio 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 18 luglio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale

riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 18 luglio 1989, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 18 al 28 luglio 1992. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 18 al 28 giugno 1992. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 18 al 28 luglio 1992, muniti delle cedole di scadenza 18 gennaio 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli di lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

I partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5% dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 18 luglio e al 18 gennaio di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 18 gennaio 1990 e l'ultima il 18 luglio 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 18 luglio 1995, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati delle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 98,20 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale n. 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 14 luglio 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione, Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 luglio 1989, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 18 luglio 1989, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 18 LUGLIO 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende; «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 18 LUGLIO 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 18 LUGLIO1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

Il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio di lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio di lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1995, nonché gli oneri per il rimborso del capitale gravanti sugli anni finanziari 1992 e 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1989
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 202

89A3262

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 luglio 1989.

Attivazione della procedura di cui all'art. 1-*ter*, commi 3 e 4, della legge 29 ottobre 1986, n. 441, per l'erogazione delle risorse finanziarie allocate a favore delle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visti gli articoli 1-*ter* e 3-*bis* della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione con modifiche, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1988 di ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie allocate all'art. 1-*ter* della citata legge n. 441 del 1987 per la costruzione dei nuovi impianti;

Visti i piani programma per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani predisposti dalla:

regione Umbria, approvato con legge regionale 24 agosto 1987, n. 44, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 25 febbraio 1988;

regione Emilia-Romagna trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26 febbraio 1988 e approvato con delibera del consiglio regionale 8 febbraio 1989, n. 2436;

regione Sardegna, approvato con delibera della giunta regionale in data 23 ottobre 1981, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26 febbraio 1988 ed integrato con delibera della giunta regionale 2 agosto 1988, n. 32/66;

regione Abruzzo, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 8 marzo 1988 e approvato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 74;

regione Toscana, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 9 marzo 1988 e approvato con delibera del consiglio regionale del 22 novembre 1988;

regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 18 novembre 1987, n. 0539, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 21 marzo 1988;

regione Marche, approvato con delibera della giunta regionale 18 maggio 1987, n. 2298, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 27 gennaio 1988;

regione Veneto, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 22 marzo 1988 e approvato con delibera del consiglio regionale 28 ottobre 1988, n. 785;

regione Piemonte, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 25 marzo 1988 e approvato con delibera del consiglio regionale 24 maggio 1988, n. 141;

regione Basilicata, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 13 aprile 1988 e del quale la giunta regionale ha preso atto con delibera del 19 aprile 1988, n. 2272;

regione Calabria, approvato con delibera della giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 1646, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 28 aprile 1988;

regione Lazio, approvato con legge regionale 11 dicembre 1986, n. 277, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 16 maggio 1988;

regione Lombardia, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26 maggio 1988 e approvato con legge regionale del 28 giugno 1988, n. 37;

regione Puglia, fatto proprio dalla giunta regionale con delibera del 16 maggio 1988, n. 3816, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 31 maggio 1988;

regione Sicilia, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 4 giugno 1988 e approvato con decreto del presidente della regione 6 marzo 1989, n. 35;

regione Valle d'Aosta, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 27 giugno 1988;

regione Molise, approvato con legge regionale 8 marzo 1984, n. 6, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26 luglio 1988;

regione Liguria, approvato con delibera della giunta regionale 29 ottobre 1987, n. 5490, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 10 agosto 1988;

regione Campania, approvato con delibera della giunta regionale 15 luglio 1988, n. 2610, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 25 luglio 1988;

Visto che la provincia autonoma di Bolzano non ha fatto pervenire alcun piano programma finalizzato agli adempimenti di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 441 del 1987;

Visto che la documentazione inviata dalla provincia autonoma di Trento al Ministero dell'ambiente in data 1° marzo 1988 non è rilevante ai fini degli adempimenti previsti dal citato art. 1-*ter* della legge n. 441 del 1987;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 21 luglio 1988 con la quale si informava che, secondo il parere della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, i citati piani non erano conformi alle indicazioni del decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1987, n. 559;

Viste le documentazioni integrative trasmesse al Ministero dell'ambiente dalla regione Umbria in data 16 gennaio 1989, Emilia-Romagna in data 23 febbraio 1989, Toscana in data 18 novembre 1988 e in data 7 luglio 1989, Friuli-Venezia Giulia in data 20 marzo 1989, Marche in data 17 febbraio 1989, Veneto in data 23 febbraio 1989, Piemonte in data 6 febbraio 1989, Lazio in data 27 gennaio 1989, Lombardia in data 27 gennaio 1989 e Campania in data 23 febbraio 1989, nonché le risultanze degli incontri intervenuti fra i funzionari regionali e i membri della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Vista la relazione tecnica del maggio 1989 relativa alle risultanze delle attività istruttorie effettuate dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, sui summenzionati piani programma e documentazioni integrative;

Visto che il comitato tecnico-scientifico, nella riunione del 22 giugno 1989, ha condiviso le valutazioni riportate nella citata relazione della commissione tecnico-scientifica;

Rilevato che le analisi di compatibilità ambientale degli impianti non devono essere effettuate in fase di elaborazione del piano di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 441 de 1987, ma nella fase di esame e di approvazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 3-*bis* della citata legge;

Ritenuto di attivare la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1-*ter* della legge n. 441 del 1987 solo previa formale approvazione dei piani programma da parte degli organi regionali statutoriamente competenti;

Rilevato che i piani programma predisposti dalle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia, Toscana, Puglia, Liguria, Campania, risultano sostanzialmente conformi ai criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1987, n. 559;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Sardegna risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

i sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

fabbisogni finanziari;

relazione generale;

documentazione cartografica;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Abruzzo risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

relazione generale;

documentazione cartografica;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Friuli-Venezia Giulia risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

fabbisogni finanziari e ordine di priorità degli interventi;

relazione generale;

documentazione cartografica;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Marche risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

fabbisogni finanziari e ordine di priorità degli interventi;

relazione generale;

documentazione cartografica;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Basilicata risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

bacini di utenza;

sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

fabbisogni finanziari e ordine di priorità degli interventi;

relazione generale;

documentazione cartografica;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Calabria risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

fabbisogni finanziari;

relazione generale;

documentazione cartografica;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Lazio risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

fabbisogni finanziari;

relazione generale;

documentazione cartografica;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Sicilia risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

fabbisogni finanziari;

relazione generale;

documentazione cartografica;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Valle d'Aosta risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

fabbisogni finanziari;

relazione generale;

documentazione cartografica;

Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Molise risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a:

qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

sistemi di smaltimento esistenti;

raccolta differenziata;

sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

fabbisogni finanziari;

documentazione cartografica;

Rilevato che i piani delle regioni Sardegna, Lazio, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta e Molise risultano, a parte i surriportati rilievi rispondenti ai criteri del decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559;

Decreta:

Art. 1.

È attivata la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1-*ter* della legge n. 441 del 1987 per l'erogazione delle risorse finanziarie allocate, con decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1988, a favore delle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana.

Art. 2.

È attivata la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1-*ter* della legge n. 441 del 1987 per l'erogazione delle risorse finanziarie allocate, con decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1988, a favore delle regioni Puglia, Liguria e Campania previa formale approvazione dei piani programma da parte degli organi regionali statutariamente competenti e trasmissione della stessa al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro dell'ambiente si pronuncia in merito alla conformità delle variazioni dei piani programma che dovessero intervenire in fase di approvazione degli stessi.

Art. 3.

È attivata la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1-*ter* della legge n. 441 del 1987 per l'erogazione delle risorse finanziarie allocate, con decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1988, a favore delle regioni Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Calabria, Sicilia e Molise, previa approvazione, da parte degli organi regionali statutariamente competenti, del rispettivo piano programma integrato con le variazioni necessarie a sanare le carenze indicate in premessa e trasmissione delle stesse al Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il Ministero dell'ambiente si pronuncia in merito alla conformità delle citate variazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: RUFFOLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 349/1986, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il D.P.R. n. 915/1982, reca: «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

— L'art. 1-*ter* della legge n. 441/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), è il seguente:

«Art. 1-*ter*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 *(a)*, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-*bis*.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità».

— L'art. 3-*bis* della legge n. 441/1987, sopra citata, è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.

2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 *(a)*, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 *(b)*, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985 *(c)*».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, reca: «Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

Nota all'art. 1:

Per i commi 3 e 4 dell'art. 1-*ter* della legge n. 441/1987, vedasi le note alle premesse.

89A3263

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 2 giugno 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti n. 12 e n. 17/1987;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*/4 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Aciclofial - Bruschettini		
pom oft 3% 4,5 g	26811/012	15.760
Acticolin - Farge		
im iv 5 fl 250 mg 2 ml	26831/026	15.950
im iv 3 fl 500 mg 4 ml	26831/038	18.180
im iv 5 fl 500 mg 4 ml	26831/040	28.945
im iv 1 fl 1000 mg 4 ml	26831/053	12.615
im iv 3 fl 1000 mg 4 ml	26831/065	33.605
Aflogos - Biom. Foscama		
iv 6 fl liof 500 mg + 6 fl 5 ml	26448/011	9.450
iv 6 fl liof 1000 mg + 6 fl 5 ml	26448/035	12.425
im 6 fl liof 500 mg + 6 fl 3 ml	26448/047	9.375
Anemial - Malesci		
os 10 fl 20 mg 15 ml	25819/018	9.675
os 10 fl 40 mg 15 ml	25819/020	14.215
os grat 10 bust 20 mg	25819/032	7.960
os grat 20 bust 20 mg	25819/044	13.590
os grat 10 bust 40 mg	25819/057	12.500
Bionagen - Farm. Erba		
loz 2% 30 fl 2 ml	26765/014	54.420
Ciflox - Bayropharm		
10 cpr 250 mg	26698/011	23.800
6 cpr 500 mg	26698/023	27.795
Cilest - Cilag		
21 cpr	25973/013	8.245
Ciproxin - Bayer		
10 cpr 250 mg	26664/019	23.800
6 cpr 500 mg	26664/021	27.795
Citizem - CT		
50 cpr 60 mg	26675/013	10.805
Concor - Bracco		
28 cpr 10 mg	26573/016	17.270
«mite» 28 cpr 5 mg	26573/028	10.480
Decafar - Lafare		
40 cps 10 mg	25651/011	22.410
14 cps 50 mg	25651/023	35.425
os 10 fl 50 mg 10 ml	25651/086	30.045
Desol - CT		
20 cpr 150 mg	26893/014	14.110
20 cpr 300 mg	26893/026	25.750
Farnic - Farge		
30 conf 20 mg	26636/011	13.860
50 conf 20 mg	26636/023	21.370
Fibrocit - CT		
30 cpr 600 mg	26903/017	18.035
Gardrin - Recordati		
20 cps 35 mcg	26701/019	30.970
30 cps 35 mcg	26701/021	43.895
Gemlipid - Menarini		
30 cpr 500 mg	26334/019	21.205
Glucomide - Lipha		
40 cps	26130/029	5.925
Haimaven - Aima		
iv 1 fl liof 0,5 g + fl 10 ml	26358/010	40.735
iv 1 fl liof 1 g + fl 20 ml	26358/022	75.860
iv 1 fl liof 2,5 g + fl 50 ml	26358/034	183.415
iv 1 fl liof 5 g + fl 100 ml	26358/046	361.310
[illegible] - Malesci		
iv 1 f liof 100 mg + 1 f	26800/019	3.490
iv 1 f liof 500 mg + 1 f	26800/021	5.380
Kernit - CT		
os 10 fl 1 g 10 ml	26848/010	15.050
Kisolv - Proter		
1 fl liof 100000 UI + 1 f 2 ml	26744/019	241.650
1 fl liof 50000 UI + 1 f 2 ml	26744/021	122.655
Lipofundin S - Braun		
iv 10% 1 fl 100 ml	26576/013	7.530
iv 10% 1 fl 500 ml	26576/025	25.750
iv 20% 1 fl 100 ml	26576/037	11.330
iv 20% 1 fl 500 ml	26576/049	44.615
Mercilon - Ravasini		
21 cpr	27233/016	8.215
Minotricon - Ragionieri		
loz 2% fl 60 ml	26808/055	58.400
Miocor - Ecobi		
os 10 fl 1 g 10 ml	26833/018	14.980
Nicant - Piam		
30 conf 20 mg	26292/019	14.675
50 conf 20 mg	26292/021	22.625
«retard» 30 cps 40 mg	26292/033	26.235
Pierminox - Pierrel		
loz 2% 60 ml	27029/026	59.100
Prontocalcin - Dompé		
spray 0,5 ml	26957/011	70.855
Quasar - Ravizza		
30 cpr 240 mg	26931/016	22.965

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Rapitux - De Angeli		
scir 200 ml 0,6%	26973/014	21.190
gtt os 30 ml 6%	26973/026	28.730
Senefor - Sinax		
20 cps 100 mg	25963/012	31.355
im iv 5 f 50 mg 2 ml	25963/048	7.565
im iv 10 f 50 mg 2 ml	25963/051	12.975
im iv 1 f 250 mg 10 ml	25963/063	6.860
Skinfix - Gentili		
3 tav 250 mg 5 × 5 cm	26010/013	34.150
50 tav 10 mg 1 × 1 cm	26010/037	25.840

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Cabermox - Caber		
«1000» 12 cpr	24537/110	7.505
Calcitonina Armour - Rorer		
spray 100 UI/dose	23748/041	70.855
Intrafer Hausmann - Manzoni		
os 10 fl 5 ml	16747/038	8.605
Isoptin Press - Knoll		
30 cpr 240 mg	20609/069	22.965
Lipozid - Pierrel		
os grat 7 bust 1,2 g	25443/033	11.715
Lopid - Parke-Davis		
os grat 7 bust 1,2 g	25445/038	11.715
Motilium - Janssen		
os grat 30 bust 3 g	24953/174	10.425
Mucosolvan - De Angeli		
soluz inal 40 ml	24428/144	4.655
Peridon - Italchimici		
os grat 30 bust 3 g	24309/130	10.425
Reucam - CT		
crema 1% 50 g	25402/049	12.970
Ubicarden - Locatelli		
os 10 fl 50 mg	26139/042	30.005
Ubicardio - Tosi		
os 10 fl 50 mg	26353/033	29.990
Ubicor - Magis		
os 10 fl 50 mg 10 ml	26257/117	33.770
14 cps 50 mg	26257/129	39.640
Unifer - Tosi		
os 20 bust 40 mg	24628/101	19.725
Vinca Treis - Ecobi		
«retard» 40 cps 30 mg	23786/078	15.330

SERIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Biosinax - Rorer		
«100» iniett 1 fl 4 ml	24218/048	27.335
Buflan - Pierrel		
«retard» 30 cpr 600 mg	24587/077	33.750
Doven - Prophin		
20 cpr 300 mg	25738/042	8.960
Iosalide - Schering		
os grat 6 bust 1 g	24401/073	15.805
Lomudal - Fisons		
soluz nasale 1 fl 30 ml + neb	22319/077	16.960
Penglobe - Bracco		
12 cpr 1200 mg	24125/066	15.330
Perclar - Parke-Davis		
«50» 30 cps	24760/086	43.190
Prisma - Mediolanum		
«50» 30 cps	23653/076	43.190
Roxenil - Caber		
30 cps 20 mg	25496/074	15.205
Synchrodyn 1-17 - Hoechst sud		
2 f 10 mcg 1 ml	24277/042	4.785
Ubicarden - Locatelli		
14 cps 50 mg	26139/055	35.235
Ubicardio - Tosi		
14 cpr 50 mg	26353/045	35.400
Ubifactor - San Carlo		
14 cps 50 mg	26084/044	35.425
Unifer - Tosi		
os 10 fl 40 mg	24628/099	12.335

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Colfarit - Bayropharm		
30 cpr 324 mg	24840/035	2.970
50 cpr 324 mg	24840/047	3.565
Gamma-Men - ISM		
1 fl liof 300 mcg + f 2 ml	23472/020	31.260

MODIFICHE CONFEZIONE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Acyvir - Isnardi		
crema 5% 10 g	26121/032	33.070
Atropina - Allergan		
pom oft 0,5% 5 g	307/076	2.225
pom oft 1% 5 g	307/088	2.280
Pilocarpina - Allergan		
pom oft 1% 5 g	248/070	2.445
pom oft 2% 5 g	248/082	2.645

NUOVE CONFEZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Gerolin - CT		
5 f 500 mg 4 ml	25396/058	28.945
Immunotetan - ISI		
im 1 siringa 250 ui 2 ml	21935/034	11.795
im 1 siringa 500 ui 2 ml	21935/046	20.405
Tetanus Gamma - Farma Biagin		
im 1 siringa 250 ui 2 ml	22488/047	11.795
im 1 siringa 500 ui 2 ml	22488/050	20.405
Ubicor - Magis		
40 cpr 10 mg	26257/079	24.615

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Lymphoser Berna - Berna		
no ads tromb fl 5 ml	26638/015	49.740
ads tromb fl 5 ml	26638/027	49.740
Prostin E2 - Up John		
iniett 1 f 0,75 ml	27114/014	27.250

89A3264

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 23/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo attribuito con il provvedimento n. 12 del 2 giugno 1988;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Brexidol - Chiesi		
im 6 f liof + 6 f 2 ml	27155/023	9.140
Riopan - Byk Gulden		
40 cpr 400 mg	27103/011	6.245
40 cpr 800 mg	27103/023	9.355
«gel» os sosp 40 bust 10 ml	27103/035	9.435
«gel» os sosp 250 ml	27103/047	6.500
Securgin - Menarini		
21 cpr	27436/017	8.215
Symbol - Alfa Wass		
50 cpr 200 mcg	27307/014	36.335
30 cpr 400 mcg	27307/026	41.245

89A3265

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 5/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 febbraio 1989

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Formistin - Formenti		
20 cpr 10 mg	27329/010	18.030
Liponorm - Gentili		
20 cpr 10 mg	27228/016	35.410
10 cpr 20 mg	27228/028	34.865
Sinvacor - Merck Sharp		
20 cpr 10 mg	27209/016	36.295
10 cpr 20 mg	27209/028	35.735
Sivastin - Sigma Tau		
20 cpr 10 mg	27208/014	37.225
10 cpr 20 mg	27208/026	36.650
Zirtec - UCB		
20 cpr 10 mg	26894/016	18.030
Zocor - Neopharmed		
20 cpr 10 mg	27216/011	36.295
10 cpr 20 mg	27216/023	35.735

89A3266

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO 27 luglio 1989.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivanti dall'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Sardegna, svoltasi l'11 e 12 giugno 1989.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413, che ha elevato a decorrere dall'anno 1985 il contributo dello Stato per le elezioni dei consigli regionali;

Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Sardegna, concernenti i risultati della consultazione elettorale dell'11 e 12 giugno 1989 per il rinnovo di quel consiglio regionale;

Vista la delibera adottata in data 27 luglio 1989 dall'ufficio di presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Sardegna, risultante dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per l'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Sardegna, svoltasi l'11 e 12 giugno 1989, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I predetti contributi sono erogati ai partiti politici che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente e previa istanza dei legali rappresentanti.

Roma, addì 27 luglio 1989

Il Presidente
IOTTI

Il segretario generale
MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DERIVANTI DALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE A STATUTO SPECIALE SARDEGNA, SVOLTASI L'11 E 12 GIUGNO 1989 (legge 18 novembre 1981, n. 659 e legge 8 agosto 1985, n. 413).

PARTITI POLITICI	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Democrazia Cristiana	361.116	29	32.213.885	326.602.456	358.816.341
Partito Comunista Italiano	239.202	19	32.213.885	216.340.347	248.554.232
Partito Socialista Italiano	144.505	12	32.213.885	130.693.982	162.907.867
Partito Sardo d'Azione	127.765	10	32.213.885	115.553.902	147.767.787
Partito Socialista Democratico Italiano	47.735	4	32.213.885	43.172.743	75.386.628
Partito Liberale Italiano-Partito Repubblicano Italiano	40.400	3	32.213.885	36.538.783	68.752.668
Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale	36.583	3	32.213.885	33.086.592	65.300.477
Totali	997.306	80	225.497.195	901.988.805	1.127.486.000

89A3267

DECRETO 27 luglio 1989.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese derivanti dall'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, svoltasi il 18 giugno 1989.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413, che ha elevato a L. 30.000.000.000 il contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

Visti i dati trasmessi dall'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo concernenti i risultati della consultazione elettorale del 18 giugno 1989 per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

Vista la delibera adottata in data 27 luglio 1989 dall'ufficio di presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo a titolo di concorso dello Stato nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, risultante dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso dello Stato nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, svoltasi il 18 giugno 1989, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I predetti contributi sono erogati ai partiti politici che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente e previa istanza dei legali rappresentanti.

Roma, addì 27 luglio 1989

Il Presidente
IOTTI

Il segretario generale
MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO, SVOLTASI IL 18 GIUGNO 1989 (*legge 18 novembre 1981, n. 659 e legge 8 agosto 1985, n. 413*).

PARTITI POLITICI	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Democrazia Cristiana	11.451.053	26	461.538.461	7.933.293.032	8.394.831.493
Partito Comunista Italiano	9.598.369	22	461.538.461	6.649.752.988	7.111.291.449
Partito Socialista Italiano	5.151.929	12	461.538.461	3.569.257.992	4.030.796.453
Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale	1.918.650	4	461.538.461	1.329.241.309	1.790.779.770
Partito Liberale Italiano-Partito Repubblicano Italiano	1.532.388	4	461.538.461	1.061.638.877	1.523.177.338
Federazione delle Liste Verdi	1.317.119	3	461.538.461	912.500.447	1.374.038.908
Partito Socialista Democratico Italiano	945.383	2	461.538.461	654.961.632	1.116.500.093
Verdi Arcobaleno per l'Europa	830.980	2	461.538.461	575.703.199	1.037.241.660
Lega Lombarda Alleanza Nord	636.242	2	461.538.461	440.788.653	902.327.114
Democrazia Proletaria	449.632	1	461.538.461	311.505.188	773.043.649
Lista Antiproibizionisti sulla Droga-Contro la Criminalità Politica e Comune	430.150	1	461.538.461	298.008.052	759.546.513
Federalismo	207.739	1	461.538.461	143.921.643	605.460.104
Südtiroler Volkspartei	172.383	1	461.538.461	119.426.995	580.965.456
Totali	34.642.017	81	5.999.999.993	24.000.000.007	30.000.000.000

89A3268

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 luglio 1989, n. 29.

Importazioni di banane fresche (NC 0803 00 10) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica negli altri Stati CEE. Regolamentazione per il periodo 1° agosto 1989-30 giugno 1990.

Sulla base della decisione della commissione della CEE in data 30 giugno 1989, con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata ad escludere fino al 30 giugno 1990 dal trattamento comunitario le banane fresche della posizione NC 0803 00 10, originarie da Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Repubblica Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Filippine, USA, Venezuela, Haiti, Honduras, Messico, immesse in libera pratica negli altri Stati membri, e considerato che la suddetta decisione stabilisce che l'esclusione dal trattamento comunitario delle banane fresche non abbia luogo in ordine ad un quantitativo pari a tonnellate 32.000, tenuto conto altresì che per il mese di luglio 1989 sono già state ammesse importazioni per tonnellate 2160, si comunica che sono consentite le importazioni delle suddette banane fresche previo ottenimento di autorizzazione particolari che saranno rilasciate da questo Ministero:

nel prossimo mese di agosto 1989 con predeterminazione delle singole quote entro le quali nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1989 il titolare dell'autorizzazione potrà effettuare le importazioni;

nel prossimo mese di gennaio 1990 con predeterminazione delle singole quote entro le quali nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1990 il titolare dell'autorizzazione potrà effettuare le importazioni.

Si indicano di seguito i quantitativi mensili nei limiti dei quali saranno rilasciate le autorizzazioni:

agosto	t 2.480
settembre	t 2.470
ottobre	t 2.460
novembre	t 2.200
dicembre	t 2.120
gennaio	t 2.180
febbraio	t 2.300
marzo	t 3.350
aprile	t 3.350
maggio	t 3.870
giugno	t 3.060

Ciascun quantitativo mensile sarà suddiviso in due parti. La prima pari al 90% del quantitativo stesso sarà distribuita tra coloro che nel presentare domanda di autorizzazione siano in grado di documentare di aver effettuato importazioni a titolo di libera pratica di banane fresche nel triennio 1986-88. Le assegnazioni relative a siffatta parte saranno determinate in proporzione alle importazioni a titolo di libera pratica effettuate nel triennio suddetto.

Alla distribuzione della seconda parte, pari al 10% del quantitativo mensile, potranno partecipare coloro i quali nel presentare domanda di autorizzazione non abbiano documentato precedenti attività di importazioni a titolo di libera pratica nel triennio summenzionato.

Le singole assegnazioni relative a tale seconda parte saranno non inferiori a tonnellate 9 e, qualora il numero delle domande di autorizzazione sia superiore al numero delle quote assegnabili, si procederà al sorteggio tra i richiedenti.

Qualora si verifichi che una delle due parti non sia interamente distribuita, il residuo sarà aggiunto all'altra parte.

Si precisa inoltre che se l'assegnazione mensile ottenuta, a valere sia sulla prima sia sulla seconda delle parti citate, risulti inferiore a tonnellate 18, l'operatore potrà rinunciarvi. Nel caso in cui la rinuncia riguardi le quote dei mesi di agosto e gennaio, la stessa dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dal rilascio delle relative autorizzazioni. Qualora la rinuncia si riferisca rispettivamente alle quote relative ai periodi settembre-dicembre 1989 o febbraio-giugno 1990, essa dovrà avvenire non oltre il tredicesimo giorno lavorativo del mese alla cui quota si intende rinunciare.

Qualora, a seguito della predetta rinuncia, l'autorizzazione rimanesse valida per assegnazioni di altri mesi, essa sarà sostituita da una nuova in cui, ferma restando l'indicazione della dogana, non sarà menzionata la quota oggetto di rinuncia e la cauzione afferente la quota suddetta potrà essere eliminata.

Si precisa inoltc che se le quote oggetto di rinuncia si riferiscono al periodo agosto/dicembre 1989, esse potranno essere aggiunte ai quantitativi relativi al periodo gennaio/giugno 1990.

Per essere ammessi alla ripartizione dei quantitativi mensili, i richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti, da specificare nelle domande di autorizzazione:

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

2) possesso della partita IVA;

3) attività, da almeno un anno, alla data di presentazione della domanda, nel settore delle banane e/o ortofrutticolo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della relativa domanda e alla costituzione di una cauzione.

Le domande di autorizzazione all'importazione, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi di agosto e gennaio p.v. allorquando si procederà alle due ripartizioni.

Farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda.

Ogni importatore può presentare una sola domanda per ciascuna delle due ripartizioni e nella stessa non potrà chiedere più d'una quota a valere sul medesimo quantitativo mensile.

Nella domnda, oltre ad essere indicati i requisiti di ammissibilità avanti indicati, dovranno essere specificati i quantitativi mensili alla cui distribuzione si intende partecipare.

Si precisa che l'ammontare massimo della richiesta, a valere sulla menzionata parte del 90%, non può superare il 20% di ogni quantitativo mensile mentre l'ammontare massimo della richiesta, a valere sulla residua parte, non può superare il 10% del suddetto quantitativo mensile.

Le domande possono essere ritirate, al più tardi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande stesse.

Al fine di ottenere quantitativi a valere sul 90% riservato a coloro che abbiano operato a titolo di libera pratica nei periodi anzidetti, gli interessati debbono presentare, con la domanda, una distinta delle importazioni effettuate nel corso del triennio 1986-88.

Nella domanda di autorizzazione relativa al periodo gennaio/giugno 1990 coloro che abbiano già presentato la distinta nel mese di agosto dovranno espressamente far riferimento alla suddetta distinta.

Il modulo per detta distinta è riportato in allegato. La veridicità dei dati dichiarati deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968). Lo schema di detta dichiarazione è riportato sul modulo stesso.

Questo Ministero si riserva di richiedere successivamente, ad ogni assegnatario di autorizzazione, la presentazione delle bolle doganali di importazioni in originale o in copia autenticata, allo scopo di controllare l'effettività delle importazioni dichiarate con la predetta distinta.

Si precisa inolte che la domanda e la distinta attestante le avvenute importazioni dovranno essere sottoscritte da chi sia in grado di assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione, il quale dovrà specificare nel documento sottoscritto tale sua capacità.

La firma del richiedente dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

Al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti, i richiedenti debbono fornire il certificato della C.C.I.A.A. ed ogni altra idonea documentazione.

In luogo di tale documentazione, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della citata legge n. 15 (art. 4). Lo schema di detta dichiarazione viene riportato di seguito nello schema di domanda.

La mancanza o la non conformità di uno o più dei requisiti prescritti, la non idoneità o la non autenticazione della documentazione o della firma, così come la non conformità alla procedura di cui alla citata legge n. 15/1968, comporteranno l'irricevibilità della domanda.

Si allega uno schema di domanda e di distinta di importazioni.

La domanda dovrà essere corredata da una cauzione d'importo pari a Lit. 500/kg dei quantitativi complessivamente richiesti rispettivamente nei periodi agosto-dicembre 1989 e gennaio-giugno 1990.

La cauzione può essere costituita mediante deposito provvisorio presso la competente tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

La cauzione deve avere durata non inferiore a quattordici mesi.

Comporteranno l'irricevibilità della domanda la mancanza o l'insufficienza della cauzione e la durata inferiore a quattordici mesi della cauzione stessa.

L'importo della cauzione potrà essere ridotto successivamente al rilascio dell'autorizzazione a quello pari ai quantitativi assegnati.

Le domande di svincolo della cauzione, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, dovranno pervenire, entro e non oltre quattro mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, corredate dalla copia dell'autorizzazione contenente sul retro le annotazioni relative agli scarichi doganali debitamente timbrate, firmate e datate.

Le dogane dovranno annotare sul retro delle autorizzazioni il carico iniziale mensile ed il relativo totale utilizzato per ciascun mese.

Si pone in rilievo che le quote mensili di agosto e gennaio dovranno essere utilizzate entro un mese a far data dal rilascio delle autorizzazioni mentre le quote concernenti gli altri mesi dovranno essere utilizzate entro un mese a partire dal decimo giorno del mese cui si riferiscono.

Eventuali residui non potranno essere utilizzati se non nel periodo mensile in cui, secondo l'appena citata disposizione, è consentita l'importazione e non sarà possibile utilizzare anticipatamente porzioni delle quote stesse.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO 1

(Schema di domanda)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni Divisione II - ROMA

OGGETTO: Importazioni di banane fresche originarie da Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Filippine, USA, Venezuela, Haiti, Honduras, Messico, immesse in libera pratica nei Paesi della CEE.

Il sottoscritto (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) ....

....

chiede che la ditta ....
ragione sociale .... con sede in ....
c.a.p. .... via ....
sia autorizzata ad effettuare importazione di banane fresche NC 0803 00 10 originarie dai Paesi citati in oggetto e immesse in libera pratica nei Paesi CEE, nei mesi appresso indicati per le seguenti quantità:

mese .... quantità tonn. ....

mese .... quantità tonn. ....

mese .... quantità tonn. ....

mese .... quantità tonn. ....

mese .... quantità tonn. ....

mese .... quantità tonn. ....

Dogana italiana di entrata....................

Cauzione: allega documentazione relativa alla costituzione di una cauzione d'importo pari a Lit. 500/kg dei quantitativi complessivamente richiesti nel periodo agosto-dicembre 1989 o gennaio-giugno 1990 (*).

Il sottoscritto dichiara inoltre, assumendo la responsabilità civile e penale dell'operazione di importazione:

1) che la ditta suddetta è iscritta alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di .... con numero .... in data ....;

2) che il numero di partita IVA è ....;

3) che la ditta suddetta esercita da almeno un anno, alla data della presente domanda, attività nel settore delle banane e/o ortofrutticolo.

Il dichiarante

....

Attestazione ai sensi degli articoli 4 e 26 della legge n. 15/1968

Attesto che il dichiarante....................
identificato ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta alla mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data....................

Il ....
(timbro d'ufficio)

(*) Specificare a quale dei due periodi ci si riferisce

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto (*a*) ....

avanti a (*b*) ....

Dichiaro

che la ditta.. (ragione sociale) ha effettuato le seguenti importazioni di banane fresche (N.C. 0803 00 10) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica nei Paesi CEE nell'anno .... per i quantitativi indicati di seguito.

Distinta delle bolle doganali d'importazione

Numero della bolla	Data della bolla	Voce doganale	Quantità (al netto)	Valore	Paese terzo di origine	Paese CEE diverso dall'Italia ove la merce è stata messa in libera pratica

Letto, confermato e sottoscritto.

Località e data, ...

Il dichiarante

(*c*)..

(*d*)..

(*e*)..

Attesto che il dichiarante sig. (*f*).. identificato (*g*) ....

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data,.. (*h*) Il..

(*i*)..

Timbro
d'ufficio

Per ciascun anno solare debbono essere presentate separate distinte.

(*a*) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(*b*) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(*c*) Firma per esteso e leggibile.
(*d*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(*e*) Intestazione dell'ufficio.
(*f*) Nome e cognome del dichiarante.
(*g*) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta
(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(*i*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

89A3269

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego»

Il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1989.

89A3412

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Toscana, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Piemonte e Lazio.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 1073 del 23 giugno 1989

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Grosseto: siccità nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 31 marzo 1989 nel territorio provinciale.

Siena: siccità verificatesi nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 31 marzo 1989 nel territorio dei comuni di Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Pienza, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena e Trequanda.

Decreto ministeriale n. 822 del 23 giugno 1989

REGIONE MOLISE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali e alle strutture interaziendali)

Campobasso: tromba d'aria del 26 febbraio 1989 nel territorio dei comuni di Guardialfiera, Larino, Palata.

Isernia:

pioggе alluvionali dal 25 febbraio 1989 al 26 febbraio 1989 nel territorio dei comuni di Castelverrino, Cerro al Volturno, Isernia, Montaquila;

tromba d'aria dal 25 febbraio 1989 al 26 febbraio 1989 nel territorio dei comuni di Conca Casale, Frosolone, Sesto Campano, Venafro.

Decreto ministeriale n. 1074 del 23 giugno 1989

REGIONE PUGLIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Siccità verificatasi nel periodo 1° gennaio 1989-30 aprile 1989 nel territorio delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Decreto ministeriale n. 1075 del 23 giugno 1989

REGIONE CALABRIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Cosenza: prolungata siccità verificatasi dal 21 settembre 1988 al 27 febbraio 1989 nel territorio provinciale.

Catanzaro: prolungata siccità verificatasi nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 20 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Carfizzi, Castelsilano, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, S. Nicola dell'Alto, Savelli, Umbriatico, Verzino, Caccuri, Cerenzia, Casabona, Cotronei, Belvedere Spinello, S. Mauro Marchesato, Santa Severina, Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale, Strongoli, Botricello, Cerva, Petronà, Andali, Belcastro, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Marcedusa e Cropani.

Decreto ministeriale n. 1121 del 6 luglio 1989

REGIONE SICILIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Agrigento: siccità dal 1° ottobre 1988 al 30 maggio 1989 nell'intero territorio provinciale.

Caltanissetta: siccità dal 1° ottobre 1988 al 30 maggio 1989 nell'intero territorio provinciale.

Catania: siccità dal 1° ottobre 1988 al 30 maggio 1989 nell'intero territorio provinciale.

Enna: siccità dal 1° ottobre 1988 al 30 maggio 1989 nell'intero territorio provinciale.

Palermo: siccità dal 1° ottobre 1988 al 30 maggio 1989 nell'intero territorio provinciale.

Trapani: siccità dal 1° ottobre 1988 al 30 maggio 1989 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 1045 del 10 luglio 1989

REGIONE PIEMONTE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture interaziendali)

Alessandria: piogge alluvionali dal 10 ottobre 1988 al 19 ottobre 1988 nel territorio dei comuni di Castellania, Castelletto d'Erro, Costa Vescovato, Cremolino, Melazzo, Montechiaro d'Acqui, Morsasco, Ponzone, Rivalta Bormida, Sale, San Cristoforo, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Tagliolo Monferrato, Viguzzolo.

Asti:

piogge alluvionali dal 3 agosto 1988 al 4 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Agliano, Camerano Casasco, Cassinasco, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato, Vigliano d'Asti;

grandinate del 21 agosto 1988 nel territorio del comune di Castagnole delle Lanze;

piogge alluvionali dal 10 ottobre 1988 al 19 ottobre 1988 nel territorio dei comuni di Castagnole delle Lanze, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Loazzolo, Nizza Monferrato.

Cuneo:

piogge alluvionali dal 3 agosto 1988 al 4 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Martiniana Po, Monastero di Vasco, Rifreddo, Sanfront;

grandinate dell'11 agosto 1988, del 22 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Bagnolo Piemonte, Boves;

piogge alluvionali dal 10 ottobre 1988 al 19 ottobre 1988 nel territorio dei comuni di Borgomale, Castiglione Tinella.

Novara: grandinate del 29 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Briona, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, San Pietro Mosezzo, Vicolungo.

Torino:

piogge alluvionali dal 3 agosto 1988 al 4 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Alpignano Caselette, Cumiana, Druento, Prosasco, Grugliasco, Monastero di Lanzo, Orbassano, Pinerolo, Rivalta di Torino, Rivoli, San Pietro Val Lemina;

grandinate del 4 agosto 1988, dell'11 agosto 1988, del 15 agosto 1988, del 14 settembre 1988 nel territorio dei comuni di Alpignano, Bibiana, Bosconero, Bricherasio, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Caselette, Caselle Torinese, Druento, Feletto, Frossasco, Leini, Lombardore, Lusernetta, Ozegna, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Roletto, Rosta, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giusto Canavese, San Maurizio Canavese, San Pietro Val Lemina, Venaria, Villarbasse;

piogge alluvionali dal 10 ottobre 1988 al 19 ottobre 1988 nel territorio dei comuni di Alice Superiore, Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Lugnacco.

Vercelli: piogge alluvionali dal 10 ottobre 1988 al 19 ottobre 1988 nel territorio dei comuni di Muzzano, Netro, Valduggia.

Decreto ministeriale n. 1133 del 10 luglio 1989

REGIONE LAZIO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Viterbo: siccità dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania.

Le regioni Toscana, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Piemonte e Lazio ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A3273

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di ingegneria:

meccanica delle macchine e macchine;
impianti speciali idraulici;
architettura tecnica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

problemi di storiografia dello spettacolo;
storia della filosofia (biennale).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:

ingegneria e sviluppo dei processi chimici industriali;
fluidodinamica delle macchine;
conversione statica dell'energia elettrica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto romano;
istituzioni di diritto romano;
diritto regionale;
diritto processuale penale comparato;
diritto civile (biennale).

Facoltà di farmacia:

farmacologia e farmacognosia;
tecnica e legislazione farmaceutica;
farmacologia e farmacognosia;
chimica farmaceutica e tossicologica.

Facoltà di agraria:

arboricoltura speciale;
tecnica delle applicazioni frigorifere;
meccanizzazione degli impianti zootecnici.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:

tecniche di analisi dei dati;
geografia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3301

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di farmacia:

botanica farmaceutica.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

economia internazionale.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

calcolo delle probabilità.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura tedesca;
archeologia medioevale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di farmacia:

analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti).

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:

sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3302

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 7765/1° S.A. del 10 dicembre 1987 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) sei dipinti di Mario Schifano per un valore complessivo di L. 275.000.000;

2) milletrecentoventotto oggetti di Enzo Mari per un valore complessivo di L. 131.700.000;

3) opera «Grande Nero Cellotex M2» di Alberto Burri;

4) archivio personale dell'arch. Mario Bellini per un valore complessivo di L. 130.000.000;

5) opere del prof. Augusto Garau per un valore complessivo di L. 39.800.000;

6) sei opere del pittore Francesco De Rocchi per un valore complessivo di L. 163.000.000,

da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva dipartimento d'arte contemporanea.

Con decreto del prefetto di Parma n. 8186/1° S.A. del 13 gennaio 1988 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Pizzarotti e C. S.p.a., con sede in Parma, borgo Felino, 51, la donazione consistente in una telecamera «Dyocam 450» per un valore di L. 37.661.000 da destinare all'istituto di ortopedia - facoltà di medicina e chirurgia, a scopo di didattica e ricerca.

Con decreto del prefetto di Parma n. 1835/1° S.A. del 22 marzo 1988 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Lega italiana tumori di Parma la donazione consistente in una centrifuga refrigerata da banco mod. GPR per un valore di L. 7.700.000 da destinare all'istituto di patologia speciale medica - facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 1834/1° S.A. del 22 marzo 1988 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'istituto patologia alimentare - facoltà di agraria - Università di Milano la donazione consistente in un microscopio elettronico a scansione «Stereo Scan MK II» per un valore di L. 2.000.000 da destinare al dipartimento di fisica - facoltà di scienze.

89A3274

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 18 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Salus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 25 ottobre 1950, rep. 47670, reg. soc. 2207, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Miram 1973 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Casini in data 6 aprile 1973, rep. 497823, reg. soc. 2415/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Imad 1973 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lombardi in data 13 settembre 1973, rep. 523938, reg. soc. 4345/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trasone - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 16 novembre 1956, rep. 27910, reg. soc. 758, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Opera et Fortuna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 17 giugno 1964, rep. 417812, reg. soc. 2832, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tigrinna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 11 giugno 1957, rep. 27879, reg. soc. 1691, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Cittadella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 24 giugno 1948, rep. 5433, reg. soc. 1284, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Centrale edilizia pini, pioppi, platani Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 27 novembre 1969, rep. 61553, reg. soc. 3701/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cicerone - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 10 luglio 1968, rep. 131956, reg. soc. 2012/68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rubino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 10 novembre 1954, rep. 23534, reg. soc. 2310, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fausta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 26 novembre 1951, rep. 14414, reg. soc. 2703, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vanpu - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 2 maggio 1957, rep. 4901, reg. soc. 1176, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Nido - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 21 maggio 1947, rep. 31490, reg. soc. 123, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Delfino Dorato - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 21 novembre 1963, rep. 115587, reg. soc. 109/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S.A.D.I.P.S. Buon vicinato a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 2 marzo 1964, rep. 80016, reg. soc. 1165, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Austeritas - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 28 aprile 1954, rep. 25755, reg. soc. 1673, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ciro - Società cooperativa edilizia à responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 5 luglio 1961, rep. 74837, reg. soc. 1718, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Ivo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 19 novembre 1957, rep. 311182, reg. soc. 335, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pulcherrima Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 26 febbraio 1957, rep. 46118, reg. soc. 684, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Meseta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 17 luglio 1964, rep. 67767, reg. soc. 2924, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Studium Atque Alacritas - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 5 ottobre 1955, rep. 18071, reg. soc. 2342, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La casa nostra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 25 febbraio 1948, rep. 25385, reg. soc. 470, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Alba di fuoco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 9 luglio 1956, rep. 82027, reg. soc. 2128, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Patientia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»; con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 18 dicembre 1954, rep. 21645, reg. soc. 979, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Victoria 1964 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini in data 17 settembre 1964, rep. 30347, reg. soc. 4052, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Plucroma, già l'Oasi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 8 ottobre 1962, rep. 61957, reg. soc. 2609, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Un nido tra le nuvole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 25 marzo 1958, rep. 27064, reg. soc. 664, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «A.C.L.I. - Città verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 23 novembre 1972, rep. 1345, reg. soc. 3486/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Novi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 9 marzo 1973, rep. 95153, reg. soc. 1143/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vis Nova 2000 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 3 giugno 1975, rep. 86360, reg. soc. 1941/75, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Letizia D'Aprile - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 4 luglio 1949, rep. 18817/7276, reg. soc. 1715, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vallarsa Bella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 7 aprile 1964, rep. 22813, reg. soc. 2118/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Patrona - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 8 luglio 1964, rep. 8519, reg. soc. 2806, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Smeraldo Antico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 11 marzo 1964, rep. 188553, reg. soc. 2028, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Polo dei Cavalieri - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Calogero in data 30 giugno 1962, rep. 786, reg. soc. 2571, tribunale di Roma;

società cooperativa «Segeste - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Vita in data 30 luglio 1951, rep. 46183, reg. soc. 1807, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cordana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 16 marzo 1970, rep. 53167, reg. soc. 893/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «L'Euchelia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 26 giugno 1964, rep. 36360, reg. soc. 3011, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Elefantino d'Oro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 5 maggio 1963, rep. 8087, reg. soc. 1981/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia C.O.R. per quote a responsabilità limitata fra dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 27 marzo 1957, rep. 81791, reg. soc. 805, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Romana Tetide a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 8 novembre 1963, rep. 74431, reg. soc. 1953/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casa Saline - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 3 aprile 1974, rep. 90022, reg. soc. 2262/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Marina Zeus a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 3 aprile 1957, rep. 181730, reg. soc. 1003, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Post Laborem Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 28 novembre 1955, rep. 91642, reg. soc. 22, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Ostia Nuova a responsabilità limitata», con sede in Ostia Lido di Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 11 gennaio 1947, rep. 19391, reg. soc. 612, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Scossa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Siniscalchi in data 25 febbraio 1981, rep. 7, reg. soc. 1922/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Forum Cornelii - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 luglio 1954, rep. 20703, reg. soc. 3245, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cobalto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Scimanda in data 13 ottobre 1954, rep. 18325, reg. soc. 98, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Elpidio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 giugno 1958, rep. 29952, reg. soc. 1302, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rosalisa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 28 febbraio 1963, rep. 38962, reg. soc. 892, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ennio Ronca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 26 febbraio 1964, rep. 191354, reg. soc. 1861, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «I Magnifici Nove - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 3 luglio 1962, rep. 10669, reg. soc. 1784, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Paolina 1951, già Paolina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Laudati in data 26 febbraio 1959, rep. 12241, reg. soc. 1117, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Rocca 1970 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trojani in data 16 aprile 1970, rep. 22335, reg. soc. 1636/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gabriella 1966 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 17 maggio 1965, rep. 111518, reg. soc. 1484, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ducame - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 10 gennaio 1964, rep. 37822, reg. soc. 2015, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rosalba 1963 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 18 dicembre 1962, rep. 90014, reg. soc. 258, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tre Pini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 21 febbraio 1963, rep. 172195, reg. soc. 774/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Pupa 1965 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 19 maggio 1965, rep. 21872, reg. soc. 1254/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Benemerita 64 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 8 febbraio 1964, rep. 38299, reg. soc. 1371, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Arcobaleno a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Baroni in data 14 luglio 1954, rep. 89269, reg. soc. 2347, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Guanaco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 24 gennaio 1964, rep. 38208, reg. soc. 1370, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Marina Piccola 70 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Corato in data 12 settembre 1968, rep. 7603, reg. soc. 2546/68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cuore - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 28 marzo 1955, rep. 18963, reg. soc. 1265, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Castore 25 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 22 novembre 1963, rep. 95702, reg. soc. 3723/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Laurinda Magna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 5 marzo 1964, rep. 562382, reg. soc. 1779, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ragni d'oro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 22 ottobre 1954, rep. 21136, reg. soc. 3057, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Romana Antares - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 26 marzo 1963, rep. 65467, reg. soc. 1238/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Gabriele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mercantini in data 24 aprile 1954, rep. 25197, reg. soc. 2052, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «CO.SE.AR. - Società cooperativa servizi aeroportuali a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 7 marzo 1973, rep. 384183, reg. soc. 1284, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lux - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 4 ottobre 1977, rep. 93562, reg. soc. 4852/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S.C.A.L.A. - Società per la costruzione di abitazioni con la legge Aldisio - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 24 settembre 1950, rep. 9202, reg. soc. 1992, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Primavera - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 2 settembre 1950, rep. 30974, reg. soc. 2054, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Verbo Divino XII - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 5 giugno 1947, rep. 14250, reg. soc. 2056, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Komarina 27 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lipari in data 7 aprile 1981, rep. 3284, reg. soc. 3449, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata I.M.I. tra impiegati della Metro Goldwyn Mayer Films S.A.I.», con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 8 settembre 1948, rep. 18604, reg. soc. 1827, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «De Falco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 16 maggio 1951, rep. 18540, reg. soc. 1275, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «S. Isidoro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 5 giugno 1947, rep. 14240, reg. soc. 2108, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Romana Cicogna già La Cicogna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 27 novembre 1956, rep. 19073, reg. soc. 56, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mathematicus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 20 aprile 1956, rep. 127821, reg. soc. 1207, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pincar - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 27 marzo 1964, rep. 189190, reg. soc. 2387, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Medaglia d'oro Benedetto Ragnini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 11 dicembre 1956, rep. 9514, reg. soc. 95, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ape Regina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Spezzano in data 22 settembre 1964, rep. 10821, reg. soc. 4182, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lorema - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 17 giugno 1977, rep. 39790, reg. soc. 3487/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vilmar - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 10 settembre 1964, rep. 45606, reg. soc. 3921/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Edgardo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 12 febbraio 1960, rep. 12935, reg. soc. 487, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mezzocammino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ruggiero in data 15 luglio 1960, rep. 196784, reg. soc. 1356/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Braro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 4 ottobre 1963, rep. 181907, reg. soc. 3625/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «I.N.A. - Domus n. 7 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore temporaneo del dott. Cavallaro) in data 21 gennaio 1964, rep. 113859, reg. soc. 652/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Secamsa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Salerno (coadiutore del dott. Albano) in data 24 dicembre 1963, rep. 94775, reg. soc. 795/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vittoria 1965 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 28 gennaio 1965, rep. 408128/9814, reg. soc. 716/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ricostruire - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 11 novembre 1952, rep. 84770, reg. soc. 2882, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villabella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra dipendenti dello Stato e di aziende industriali, commerciali e bancarie e fra professionisti», con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 20 maggio 1948, rep. 48962, reg. soc. 1087, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Astronautica Azzurra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 20 febbraio 1956, rep. 80011, reg. soc. 787, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Nave - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sirolli Mendaro in data 16 gennaio 1984, rep. 102869, reg. soc. 1302/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Aurea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea (coadiutore temporaneo del dott. Schillaci Ventura) in data 1° settembre 1961, rep. 490433, reg. soc. 2071/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lucilla Romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 24 marzo 1955, rep. 22433, reg. soc. 977, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Saint Just - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cerini in data 1° luglio 1982, rep. 28302, reg. soc. 5458/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Speranza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 26 febbraio 1948, rep. 25952, reg. soc. 537/48, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Silana Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mastrogiovanni in data 31 ottobre 1952, rep. 172755, reg. soc. 2987, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Emma a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale (coadiutore temporaneo del dott. Russo Aiello in data 23 aprile 1948, rep. 67468, reg. soc. 969, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Coop n. 2 - Prima casa dipendenti Casmez - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Morghen in data 3 luglio 1980, rep. 276, reg. soc. 4570/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Dante - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 11 ottobre 1950, rep. 30722, reg. soc. 2175, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Florida del Mezzogiorno 64 Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 24 giugno 1964, rep. 8544, reg. soc. 2944/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Sicilia - Società a responsabilità limitata fra impiegati dello Stato, professionisti e dipendenti da aziende commerciali e industriali», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 20 aprile 1950, rep. 9762, reg. soc. 1049, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edil 13 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettore in data 4 marzo 1964, rep. 73577/1368, reg. soc. 1813/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Curma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lupi in data 24 gennaio 1964, rep. 50868, reg. soc. 1034/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Sedicesima di Selvapiana - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 28 dicembre 1963, rep. 42393/20827, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cinque Stelle - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cianci in data 15 luglio 1964, rep. 72684, reg. soc. 2904/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Spes et Quies - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 20 febbraio 1954, rep. 13029, reg. soc. 879, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Giovanni P. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capo in data 14 gennaio 1955, rep. 82514, reg. soc. 731, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Winca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata per azioni», con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 21 maggio 1963, rep. 7931, reg. soc. 1472/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Terzogrado - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 10 novembre 1973, rep. 730370, reg. soc. 5006/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fiorenza-Romana 1958 (Fio.R. 1958) - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 marzo 1958, rep. 18162, reg. soc. 679, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trenta Maggio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 maggio 1961, rep. 36208, reg. soc. 1472/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Inveni Domum », con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 22 gennaio 1948, rep. 9975, reg. soc. 756, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Tecnezio Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 6 aprile 1964, rep. 200289, reg. soc. 2059/64, tribunale di Roma;

società cooperativa di trasporto «Società cooperativa Nuova Italia tra i trasportatori di carni suine del mattatoio di Roma a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 31 gennaio 1945, rep. 14903/4851, reg. soc. 260, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fulmarem - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ferrara (coadiutore del dott. Colapietro) in data 2 aprile 1968, rep. 54437/25700, reg. soc. 1089/68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sant'Alessio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 19 ottobre 1956, rep. 21271, reg. soc. 545, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sabratha 55 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 25 gennaio 1958, rep. 153802 reg. soc. 352, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pampurio 1955 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 18 marzo 1955, rep. 22395, reg. soc. 975, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Oikia Cale' - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 3 luglio 1964, rep. 31601, reg. soc. 3105/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lilla - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 16 febbraio 1958, rep. 16000, reg. soc. 847, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eurofila - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 4 luglio 1957, rep. 22413, reg. soc. 1557/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Stefaapi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio Novello in data 15 gennaio 1958, rep. 13664, reg. soc. 196, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Esperanda Salveti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Zappone (coadiutore del dott. Staderini) in data 31 maggio 1957, rep. 186359, reg. soc. 1169, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Trazione - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 febbraio 1948, rep. 4568, reg. soc. 750, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nomentana 78 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Amato in data 25 maggio 1978, rep. 279, reg. soc. 2541/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Reserata Omnibus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 31 gennaio 1956, rep. 24540, reg. soc. 676, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vallechiara V - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 25 settembre 1964, rep. 117443, reg. soc. 3453, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mofaser I - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Felicetti in data 6 giugno 1964, rep. 1169, reg. soc. 2776, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Zigolo 2 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 8 maggio 1964, rep. 52082, reg. soc. 2681/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fior di Mandorlo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 16 dicembre 1963, rep. 113364, reg. soc. 597/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa delle Cristine - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 3 luglio 1954, rep. 54830, reg. soc. 2337, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Farca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 20 novembre 1959, rep. 30948, reg. soc. 2177, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Agema», con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 17 maggio 1964, rep. 12484, reg. soc. 1804, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia tra titolari agenzie stampa e collaboratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 16 aprile 1964, rep. 66209, reg. soc. 2852, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Ma.Ri.Di - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vomero in data 21 febbraio 1966, rep. 58/14 reg. soc. 707/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nostrum Templum - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 28 maggio 1954, rep. 74735, reg. soc. 2441, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Settesoli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 21 aprile 1954, rep. 19574, reg. soc. 2545, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Idomeneo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 6 ottobre 1953, rep. 74796, reg. soc. 2657, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Decennale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini in data 15 novembre 1963, rep. 24429, reg. soc. 26/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Italcasa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 30 aprile 1948, rep. 21324, reg. soc. 865, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Laura 72 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 15 novembre 1972, rep. 11441, reg. soc. 84/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Netum - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 17 marzo 1954, rep. 25558, reg. soc. 1192, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Strenue Confido - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 26 ottobre 1953, rep. 18084, reg. soc. 2735, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dipendenti enti pubblici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 9 maggio 1963, rep. 28099, reg. soc. 1703, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lavoratori dell'aria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito de Martino in data 15 aprile 1952, rep. 9265, reg. soc. 2069, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Co.Ma.Ba. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 maggio 1964, rep. 52199, reg. soc. 2824, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dalia del Sud - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Luigi Mauro in data 9 giugno 1964, rep. 46893, reg. soc. 2598, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Felicità 7 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 7 aprile 1964, rep. 98756, reg. soc. 2249, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «D.I.O.N.E.A. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Forleo in data 29 gennaio 1968, rep. 27389, reg. soc. 677/68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Residenza moderna romana - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 2 luglio 1952, rep. 9158, reg. soc. 1834/52, tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Cooperativa fra boattieri La Rinascente Monteflaviese - Società a responsabilità limitata», con sede in Montelavio (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 12 aprile 1954, rep. 11616, reg. soc. 1796, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Le Vignacce a responsabilità limitata», con sede in Montelibretti (Roma), costituita per rogito Califano (coadiutore del dott. Nastasi) in data 23 maggio 1979, rep. 11603, reg. soc. 2421/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Porzio Catone 19», con sede in Monte Porzio Catone (Roma), costituita per rogito Salerno (coadiutore pro tempore del dott. Gamberale) in data 26 ottobre 1965, rep. 118991, reg. soc. 2572/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Nido - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 16 gennaio 1964, rep. 113749 reg. soc. 643/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Primavera - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Cotogni in data 3 settembre 1964, rep. 4310, reg. soc. 3770/64, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Cooperativa Colli Flaminì - Società a responsabilità limitata», con sede in Morlupo (Roma), costituita per rogito Salerno in data 6 giugno 1980, rep. 291176, reg. soc. 4636/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nerol Case - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Nerola (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 27 ottobre 1972, rep. 11271, reg. soc. 4146/72, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Agroturistica Tre Cancelli - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata per quote», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Nicchi in data 16 gennaio 1981, rep. 1146, reg. soc. 3185, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Cremisi», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Gamberale in data 30 gennaio 1955, rep. 43885, reg. soc. 736, tribunale di Velletri;

società cooperativa mista «Nuovo credito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Annibaldi in data 15 marzo 1984, rep. 11673, reg. soc. 4858, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori nettunesi a responsabilità limitata», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Mario Enzo Romano (coadiutore temporaneo del dott. Luigi Romano) in data 18 settembre 1981, rep. 45140, reg. soc. 3395, tribunale di Velletri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coprogetti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Gaddi in data 5 maggio 1981, rep. 11316, reg. soc. 4008/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Emanuela - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Palestrina (Roma), costituita per rogito Tarquini in data 24 luglio 1975, rep. 430647, reg. soc. 2939/75, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola e boattieri di Poli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poli (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 15 marzo 1948, rep. 2298, reg. soc. 811, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Pomezia 84 - Società cooperativa artigiana di garanzia a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Bellagamba in data 16 novembre 1983, rep. 4730, reg. soc. 339/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Telematica Mediterraneo - Società cooperativa consortile di esercizio e di ricerca applicata, a responsabilità limitata per azioni», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Raiti in data 9 aprile 1981, rep. 6078, reg. soc. 3157/81, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Mariporto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santa Marinella (Roma), costituita per rogito Antonelli in data 12 dicembre 1974, rep. 7668, reg. soc. 7/75 tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa edilizia «Tibur Superbum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Capasso in data 9 luglio 1954, rep. 26237, reg. soc. 2415, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Primavera - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 13 giugno 1961, rep. 13544, reg. soc. 1539/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Isabella d'Este a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Pomanti in data 16 febbraio 1959, rep. 41348, reg. soc. 658, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Democratica a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Pomanti in data 7 giugno 1956, rep. 29213, reg. soc. 1449, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Sorgente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallepietra (Roma), costituita per rogito Gualtieri in data 16 aprile 1983, rep. 4087, reg. soc. 3175/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa artigiana muratori - C.A.MA. Sud - Società a responsabilità limitata», con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Caparrelli in data 5 febbraio 1983, rep. 10496, reg. soc. 3865, tribunale di Velletri.

89A3211

MINISTERO DEL TESORO

N. 140

Corso dei cambi del 21 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1372,600	1372,600	1372,20	1372,600	1372,600	1372,60	1372 —	1372,600	1372,600	1372,60
Marco germanico	723,320	723,320	723,75	723,320	723,320	723,32	723,400	723,320	723,320	723,32
Franco francese	213,190	213,190	213,40	213,190	213,190	213,19	213,260	213,190	213,190	213,19
Fiorino olandese	641,170	641,170	641,60	641,170	641,170	641,17	641,290	641,170	641,170	641,17
Franco belga	34,533	34,533	34,57	34,533	34,533	34,53	34,539	34,533	34,533	34,53
Lira sterlina	2235,700	2235,700	2236 —	2235,700	2235,700	2235,70	2234,890	2235,700	2235,700	2235,70
Lira irlandese	1935,700	1935,700	1935 —	1935,700	1935,700	1935,70	1935,590	1935,700	1935,700	—
Corona danese	186,220	186,220	186,25	186,220	186,220	186,22	186,180	186,220	186,220	186,22
Dracma	8,355	8,355	8,38	8,355	—	—	8,369	8,355	8,355	—
E.C.U.	1499,550	1499,550	1500,10	1499,550	1499,550	1499,55	1199,800	1499,550	1499,550	1499,55
Dollaro canadese	1154,300	1154,300	1156,50	1154,300	1154,300	1154,30	1154,550	1154,300	1154,300	1154,30
Yen giapponese	9,693	9,693	9,69	9,693	9,693	9,69	9,688	9,693	9,693	9,69
Franco svizzero	837,700	837,700	839,50	837,700	837,700	837,60	837,800	837,700	837,700	837,70
Scellino austriaco	102,750	102,750	102,88	102,750	102,750	102,75	102,780	102,750	102,750	102,75
Corona norvegese	197,400	197,400	197,50	197,400	197,400	197,40	197,520	197,400	197,400	197,45
Corona svedese	212,050	212,050	212 —	212,050	212,050	212,05	212,050	212,050	212,050	212,05
FIM	321,400	321,400	321,75	321,400	321,400	321,40	321,400	321,400	321,400	—
Escudo portoghese	8,638	8,638	8,65	8,638	8,638	8,63	8,645	8,638	8,638	8,62
Peseta spagnola	11,531	11,531	11,535	11,531	11,531	11,53	11,532	11,531	11,531	11,53
Dollaro australiano	1028,400	1028,400	1030 —	1028,400	1028,400	1028,40	1030,500	1028,400	1028,400	1028,40

Media dei titoli del 21 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	102,750
» 9% » » 1976-91	99,300
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,475
» » » 22- 6-1987/91	88,675
» » » 18- 3-1987/94	73,300
» » » 21- 4-1987/94	73,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,475
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,750
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » » 1-11-1983/90	101,250
» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,325
» » » »	17- 1-1986/91	99,900
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,500
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,500
» » » »	1- 4-1984/91	100,350
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	100,375
» » » »	1- 8-1984/91	99,950
» » » »	1- 9-1984/91	99,750
» » » »	1-10-1984/91	100 —
» » » »	1-11-1984/91	100,150
» » » »	1-12-1984/91	100,100
» » » »	1- 1-1985/92	98,900
» » » »	1- 2-1985/92	97,725
» » » »	18- 4-1986/92	97,875
» » » »	19- 5-1986/92	97,400
» » » »	20- 7-1987/92	97,875
» » » »	19- 8-1987/92	97,600
» » » »	1-11-1987/92	97,425
» » » »	1-12-1987/92	97,875
» » » »	18- 6-1986/93	95,925
» » » »	17- 7-1986/93	95,825
» » » »	19- 8-1986/93	95,300
» » » »	18- 9-1986/93	95,175
» » » »	20-10-1986/93	95,150
» » » »	19-12-1986/93	95,425
» » » »	18-11-1986/93	95,325
» » » »	1- 1-1988/93	97,250
» » » »	1- 2-1988/93	96,975
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	98,250
» » » »	1- 6-1988/93	99,025
» » » »	1- 7-1988/93	99,025
» » » »	1- 8-1988/93	98,150
» » » »	1- 9-1988/93	97,450
» » » »	1-10-1988/93	97,875
» » » »	1-11-1988/93	98,050
» » » »	1- 1-1989/94	97,925
» » » »	1-10-1987/94	96,325
» » » »	1- 2-1985/95	95,050
» » » »	1- 3-1985/95	92,475
» » » »	1- 4-1985/95	92,400
» » » »	1- 5-1985/95	93,050
» » » »	1- 6-1985/95	93,825
» » » »	1- 7-1985/95	95,775
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93,050
» » » »	1-10-1985/95	93,325
» » » »	1-11-1985/95	93,425
» » » »	1-12-1985/95	93,800
» » » »	1- 1-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,525
» » » »	1- 3-1986/96	92,850
» » » »	1- 4-1986/96	92,525
» » » »	1- 5-1986/96	93,400
» » » »	1- 6-1986/96	94,750
» » » »	1- 7-1986/96	94,275
» » » »	1- 8-1986/96	92,800
» » » »	1- 9-1986/96	92,550
» » » »	1-10-1986/96	93 —
» » » »	1-11-1986/96	93,075
» » » »	1-12-1986/96	92,975
» » » »	1- 1-1987/97	92,900
» » » »	1- 2-1987/97	92,425
» » » »	18- 2-1987/97	92,800
Certificati credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,400
» » » »	1- 5-1987/97	93,375
» » » »	1- 6-1987/97	94,450
» » » »	1- 7-1987/97	94,225
» » » »	1- 8-1987/97	93,075
» » » »	1- 9-1987/97	94,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,225
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,750
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,175
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,850
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,175
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,825
» » »	12,00%	1- 4-1990	101 —
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,750
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,450
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,700
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,700
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,750
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,175
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,550
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,600
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,025
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,950
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,950
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,800
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,250
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,875
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,975
» » »	9,25%	1-10-1990	97,350
» » »	11,50%	1-10-1990	99,200
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,925
» » »	9,25%	1-11-1990	97,300
» » »	9,25%	1-12-1990	97,525
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,300
» » »	11,50%	1-11-1991	97,400
» » »	11,50%	1-12-1991	97,450
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,500
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,400
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,125
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,775
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,150
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,925
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,225
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,475
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,325
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,650
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,600
» » »	12,50%	1-10-1992	97,625
» » »	12,50%	1-11-1993	97 —
» » »	12,50%	17-11-1993	96,975
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,550

Titolo	Scadenza / Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,975
» » » »	1983/90 11,50%	102,600
» » » »	1984/91 11,25%	104,225
» » » »	1987/91 8,75%	97,275
» » » »	1984/92 10,50%	101,900
» » » »	1985/93 9,60%	99,200
» » » »	1985/93 9,75%	100,300
» » » »	1985/93 9,00%	99,900
» » » »	1985/93 8,75%	97,375
» » » »	1986/94 8,75%	97,800
» » » »	1986/94 6,90%	90,100
» » » »	1987/94 7,75%	91,400
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,900
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,950
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M21079

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 luglio 1989, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta S.c.r.l., con sede in Dugenta (Benevento) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 11 luglio 1989 in applicazione degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il prof. avv. Paolo Saitta è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

89A3306

Sostituzione del commissario straordinario e di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello, in Fagnano Castello, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 14 luglio 1989, ha nominato il dott. Lino di Nardo, già componente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fagnano Castello (Cosenza), in amministrazione straordinaria, commissario straordinario della medesima azienda, in sostituzione del dott. Pietro Grande, dimissionario, ed il dott. Cristofaro Barrile componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione del predetto dott. Lino di Nardo.

89A3307

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 265.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 500.000
- semestrale .... L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 200.000

Abbonamento semestrale .... L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*